



COMUNE  
DI CERVIA

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DI SALE GIOCO (O SALE ATTRAZIONI)**

*Approvato con delibera di C.C. n.21 del 24/03/2004*

## **TITOLO 1- Disposizioni Generali**

### **ART. 1 – TIPOLOGIA DELLE SALE GIOCO (O SALE ATTRAZIONI).**

Si intende sala giochi (o sala attrazioni), un esercizio composto da uno o più locali, in cui siano messi a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, compreso Personal Computer o simili collegati ad Internet, bowling ecc.) e/o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo.

E' vietato il gioco delle scommesse, e sono vietate:

- le installazioni e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici che possano dar luogo a scommesse o consentano la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del totocalcio, dell'enalotto e del TOTIP.
- l'allestimento di attività spettacolari, trattenimenti vari o attrazioni considerabili "spettacoli viaggianti" di cui alla L. 18/3/1968 n° 337, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. ,R.D. 18/6/1931 n° 773.

### **ART. 2 – TABELLA DEI GIOCHI LECITI**

In tutte le sale gioco (o sale attrazioni) o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella vidimata dal Sindaco, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

Nella tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

## **Titolo II - Regime delle autorizzazioni**

### **ART. 3 – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE SALE GIOCO (O SALE ATTRAZIONI).**

L'esercizio di una sala gioco (o sala attrazioni) è subordinata alla licenza d'esercizio rilasciata ai sensi degli artt. 68, 86 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.18/06/1931 n° 773, e relativo regolamento, nel rispetto del presente regolamento, della normativa vigente

in materia di inquinamento acustico e delle normative urbanistiche in vigore e di detenzione di video-giochi.

Le licenze sono personali, non possono, in alcun modo essere trasmesse, ma possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, purchè autorizzata. (V. art. 14 del presente regolamento).

La licenza, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, ha validità permanente ai sensi del DPR 28.05.2001 n° 311, previo rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e svago.

La licenza potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per abuso del titolare, per motivi di ordine e sicurezza pubblico, e potrà essere sospesa, annullata e revocata nel caso vi sia in tal senso motivata richiesta del Prefetto.

#### ART. 4 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ.

All'esercente è consentita la sospensione dell'attività nel periodo invernale previa comunicazione al Sindaco in forma scritta. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell'attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione.

#### ART. 5 – LIMITAZIONI.

Non potrà essere autorizzata l'apertura di un nuovo esercizio, o il trasferimento di uno esistente, qualora l'esercizio si collochi a meno di 150 metri da scuole, caserme, chiese e luoghi di culto, e a meno di 200 metri da ospedali e luoghi di cura. Tale distanza è misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

#### ART. 6 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI.

Presso le sale pubbliche da gioco, può essere autorizzata, come complementare, l'attività di somministrazione di cui all'art. 4 comma 5 a) della L.R. n° 14/2003.

La succitata licenza è subordinata al rispetto del presente regolamento, in particolare al rispetto della superficie minima della sala gioco, del possesso dei requisiti professionali del richiedente e delle altre norme di cui alla L.R. n° 14/2003.

Resta fermo in tal caso, che la somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.

## ART. 7 - PROCEDIMENTO

Per il rilascio di una nuova licenza o per il trasferimento di una esistente, va presentata domanda in bollo al Sindaco.

1. Nella domanda il richiedente dovrà, tra gli altri elementi di legge, specificare la natura, l'ubicazione, l'insegna e la superficie complessiva dell'esercizio.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a norma di legge.
3. Nella domanda dovrà essere dichiarata:
  - la sussistenza delle condizioni prescritte dal vigente regolamento (superficie, distanza ecc.) nonché delle ulteriori condizioni:
  - la disponibilità dei locali, dei quali dovrà fornire relativa planimetria;
  - l'idoneità del locale sotto l'aspetto urbanistico-edilizio e della conforme destinazione d'uso;
  - l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti;
  - che i giochi installati all'interno del proprio esercizio sono conformi alla legislazione vigente in materia;
  - di non aver riportato condanne penali e che non sussistono cause ostative di cui alla L. 575/65 (normativa antimafia).
4. Alla domanda dovrà essere allegata relazione, redatta da tecnico competente, (ai sensi della L. n° 447/1995 e DPCM 5.12.1997) comprovante il rispetto della normativa vigente in materia di tutela da inquinamento acustico.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, dovranno essere indicate, oltre al codice fiscale ed il domicilio fiscale, anche la denominazione o la ragione sociale o ditta, nonché le generalità del legale rappresentante.

## ART. 8 - SUPERFICIE DEI LOCALI

Per superficie del locale s'intende quella costituita dall'area interna destinata all'esercizio dell'attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature ed ogni vano adibito alla frequenza del pubblico, purché collegato funzionalmente e direttamente all'unità immobiliare dell'esercizio stesso.

**La superficie minima è di mq. 120, esclusi accessori e servizi.**

**Per la zona del Forese è fissata una superficie utile di mq. 40.**

Non saranno concesse deroghe al rispetto della superficie minima.

La superficie occupata da giochi ed apparecchi di divertimento, per ragioni di incolumità pubblica, non potrà superare il 60% della superficie utile del locale (esclusi cioè eventuali magazzini, depositi, uffici e servizi).

#### ART. 9 - SUBINGRESSO

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione al subentrante. In tal caso si prescinderebbe dall'acquisizione della documentazione urbanistica, nonché del requisito della superficie minima.

Il subentrante dovrà dichiarare che il locale non ha subito modifiche rispetto alla precedente gestione, allegando a corredo dell'istanza la documentazione comprovante la cessione dell'azienda. Questi potrà iniziare l'attività solo dopo aver richiesto l'autorizzazione al Comune.

In caso di affitto d'azienda l'autorizzazione rilasciata al gestore ha una validità limitata alla durata prevista dal contratto. Alla scadenza, il titolare ha diritto di ottenere la reintestazione della licenza, presentando apposita istanza al Comune.

#### ART. 10 - TRASFERIMENTO DI SEDE.

Il trasferimento dell'attività in altri locali, è subordinato alle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative al rispetto delle norme urbanistiche, igienico sanitarie, di rispetto dell'inquinamento acustico.

#### ART. 11 – ESPOSIZIONE DELLA LICENZA.

Il titolare ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza d'esercizio, la tabella dei giochi vietati emessa dalla locale Questura e la tabella delle tariffe.

#### ART. 12 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione decade:

- qualora il titolare sospenda l'attività per più di un anno senza l'autorizzazione del Sindaco. L'apertura saltuaria è equiparata alla sospensione dell'attività;
- quando vengano a mancare, del tutto o in parte i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della medesima.

L'autorizzazione è revocata:

- quando sopraggiungano e vengano a mancare circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego.

Essa può essere sospesa o revocata per abusi del titolare e in caso di reiterate violazioni di cui al successivo art. 16 "sanzioni" del presente regolamento.

#### ART. 13 -GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE.

Presso i pubblici esercizi è consentita, come attività accessoria, l'installazione di apparecchi da gioco o da trattenimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di giochi leciti, fino ad un massimo di cinque apparecchi da trattenimento.

Sono esclusi dal limite di cui sopra i biliardi, i Juke box ed i ping pong.

L'installazione di più di 5 giochi (o apparecchi da trattenimento), comporta pertanto la licenza di esercizio di sala giochi di cui al presente regolamento.

Per l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e calcio-balilla, l'età minima è di anni 14, fatto salvo il caso in cui i minori siano accompagnati da persona legata al minore da vincoli di parentela, adozione o affiliazione.

Per i restanti giochi, (esclusi quelli per i quali sono indicati limiti diversi di età, dalla tabella dei giochi trasmessa dalla locale Questura), l'età minima è di 16 anni, fatto salvo il caso in cui i minori siano accompagnati da persona legata al minore da vincoli di parentela, adozione o affiliazione.

#### ART.14 - ORARI DI APERTURA

Con apposito atto per la tutela da inquinamento acustico, vengono determinati gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco, e potranno essere adottate norme a tutela della pubblica quiete, relative alle attività disciplinate dal presente regolamento.

#### ART. 15 - RAPPRESENTANZA

E' consentita la rappresentanza secondo le norme vigenti.

Il titolare, dovrà presentare apposita istanza in carta legale, per ottenere specifica autorizzazione, allegando atto da cui risulti il consenso del preposto rappresentante.

#### ART. 16 - SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni di legge.

In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta la sospensione della licenza.

Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia e in particolare, dal Tulps RD n° 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le licenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono confermate.

#### ART. 18 – ABOLIZIONE PRECEDENTE REGOLAMENTO

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento di Sale Attrazioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 452 del 21.07.1988.

#### ART. 19 - ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 dello Statuto Comunale.

\* \* \*